



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica in persona del giudice

cons. Gioacchino Alessandro

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 13/2024

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. **69013** del registro di segreteria,

INTRODOTTO con ricorso, depositato il 17 novembre 2022, proposto dal sig. **C. A.**, nato a OMISSIS (C.F. OMISSIS) e ivi residente in via OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Sorgi, con la stessa elettivamente domiciliato in Palermo presso e nello studio di Piazza G. Amendola, 31 (c.f.: SRG RRT 79R 71G 273Y), giusta procura in calce al ricorso introduttivo, la quale, ai sensi e per gli effetti del disposto degli artt. 133 co. 3 e dell'art. 176, co. 2, c.p.c., dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni di rito all'indirizzo di posta elettronica certificata: robertasorgi@pec.it;

CONTRO

Il **Fondo Pensioni Sicilia** - Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale - (C.F. 97249080827), in persona del suo Commissario Straordinario, legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana in Palermo

via Caltanissetta, 2e, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati Vincenzo Farina e Margherita Sanfratello in servizio presso il predetto Ufficio giusta procura alle liti del 21 marzo 2018 in notaio dott. Giuseppe Dioguardi di Palermo n. rep. 45441, depositata nella Segreteria della Corte in data 27 marzo 2018, i quali procuratori dichiarano di volere ricevere la comunicazione degli avvisi di Segreteria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: v.farinavvpa@pec.it e margheritasanfratello@pec.it;

VISTO il ricorso e gli altri documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 14 dicembre 2023, con l'assistenza del Segretario d'udienza sig.ra Michela Montalbano, l'avv. Sorgi, per la parte ricorrente e l'avv. Farina per il Fondo Pensioni Sicilia.

Ritenuto in

F A T T O

I. Il ricorrente, premesso di avere prestato servizio, in modo continuativo e senza interruzioni, come Guardia Forestale nel Corpo Forestale della Regione Siciliana a decorrere dal 16.04.1992 fino all'01.08.2020 anno di cessazione del rapporto di lavoro per avere maturato i requisiti per la pensione, e di avere avuto riconosciuto in data 22.12.2004 dall'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, a far data dal 18.03.2004, l'attribuzione dei benefici di cui agli artt. 1 e 2 L. 336/70 e art. 5 L. 824/71 (dopo che in data 28.05.2008 la Prefettura di Palermo, Ufficio Territoriale del Governo Area V° provvedeva ad iscrivere, con delibera prot. n OMISSIS/Area V°, il Sig. C. A. nell'elenco degli equiparati orfani di guerra del Comitato

Provinciale O.N.I.G. di Palermo ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L.

585/1971), lamenta l'erroneità della liquidazione del trattamento

pensionistico (di cui al DDS n. 24 del 12 gennaio 2022, poi rettificato

con DDS n. 165 del 25 gennaio 2022) poiché *nel calcolo pensionistico*

non erano stati calcolati correttamente gli scatti spettanti ai sensi dei

benefici spettanti ai sensi degli art. 1 e 2 della L. 336/70.

Evidenza che in data 21.02.2022 presentava al Fondo Pensioni Sicilia

richiesta di ricalcolo, sulla quota contributiva della propria pensione, del

beneficio di cui all'art. 2 L. 336/70 e che, in riscontro, il Fondo Pensioni

comunicava che il beneficio era stato correttamente attribuito.

Secondo il ricorrente è invece evidente che *il beneficio previsto dei tre*

scatti non è stato commisurato sulla base dell'ultima retribuzione

percepita da parte ricorrente e pertanto il calcolo della quota

contributiva non risulta conforme a quanto disposto dalla legge.

Pertanto, concludeva chiedendo a questa Corte di - *accertare e*

dichiarare che il Sig. C. ha lavorato ininterrottamente come Guardia

Forestale nel Corpo Forestale della Regione Siciliana a decorrere dal

16.04.1992 fino all'01.08.2020 anno di cessazione del rapporto di

lavoro; - accertare e dichiarare che nel 2004 il Sig. C. è stato iscritto

nell'elenco equiparato agli orfani di guerra; - accertare e dichiarare che

non è stato correttamente applicato, al momento del collocamento a

riposo, il beneficio di cui all'art. 2 L. 336/70; - conseguentemente

condannare il Fondo Pensione Sicilia alla riliquidazione della pensione

con il pagamento di eventuali differenze dovute a titolo di arretrati in

favore del Sig. C. oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria; ... In via

istruttoria, qualora il Giudice lo ritenesse necessario, nominare CTU

contabile al fine di stabilire il quantum dovuto al Sig. C.

II. Con memoria depositata il 20 novembre 2023, si è costituito il Fondo Pensioni Sicilia, chiedendo in via preliminare di dichiarare inammissibile il ricorso per violazione dell' art. 153, co. 1, lett. b), c.g.c. e in subordine di dichiararlo inammissibile e rigettarlo perché infondato; in ogni caso, nella non temuta ipotesi di soccombenza, dichiarare prescritti i ratei maturati nel periodo anteriore al quinquennio la data di notifica del ricorso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Parte resistente eccepisce in particolare che nella parte espositiva del ricorso non sussiste alcuna rappresentazione delle circostanze di fatto, dei presupposti di diritto e dei dati idonei a definire gli esatti termini della controversia, e che da ciò discende che la suesposta domanda sia da considerare inammissibile e/o nulla. Manifestamente generica appare infatti alla difesa del Fondo Pensioni l'affermazione *“che non è stato correttamente applicato, al momento del collocamento a riposo, il beneficio di cui all'art. 2 L. 336/70”*; come pure generica (siccome carente di ogni elemento identificativo e, comunque, sprovvista di idonei fondamenti probatori) si appalesa la domanda di riliquidazione della pensione con il pagamento di eventuali differenze, pure proposta in sede di ricorso.

Ad ogni modo, nel merito, la difesa, richiamata la posizione pensionistica del ricorrente e la disposizione di legge invocata, eccepisce che il Fondo Pensioni ha considerato come base stipendiale, per il calcolo della base pensionabile, l'ultima retribuzione

percepita dal signor C., così come indicata dal Servizio 1 gestione Giuridica del Comando Corpo Forestale, il quale con nota prot. n. 0091402 del 27.09.2019, che allegava, la identificava in € 2.647,09, quale importo onnicomprensivo di altre voci che compongono la retribuzione; importo confermato nello schema di decreto trasmesso dal Comando al Fondo, rilevando che *dalla lettura di tale schema si evince che gli scatti nella misura del 4% sono stati applicati all'ultima retribuzione, per un totale di € 331,99 che moltiplicati per il numero delle mensilità, hanno comportato un aumento della retribuzione media pari ad € 3.983,88* e che *La retribuzione media sul quale è stato operato il calcolo pensionistico risulta pari alla somma tra la retribuzione media di € 38.149,09 + 3.983,88, quali benefici ex L. n.336/70 per un totale di € 42.132,97, che all'85% è pari ad € 35.813,03.*

Afferma pertanto che il Fondo resistente ha calcolato il trattamento pensionistico dell'odierno ricorrente in modo conforme alla normativa vigente. In ogni caso, eccepiva, in via subordinata, la prescrizione ultraquinquennale dei pretesi crediti maturati.

III. Alla pubblica udienza del 14 dicembre 2023, l'avv.to Sorgi insisteva in ricorso, rilevando che il beneficio richiesto non riguarda solo la quota retributiva ma anche quella contributiva. L'avv.to Farina si riportava alla memoria, ribadiva la correttezza dei conteggi e quindi insisteva per il rigetto.

All'esito della discussione il Giudice poneva la causa in decisione.

All'esito della camera di consiglio, ha quindi depositato dispositivo,

fissando il termine di giorni trenta per il deposito della sentenza.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto della presenta controversia è la pretesa del ricorrente alla rideterminazione del provvedimento di quiescenza con applicazione dell'art. 2 della legge n. 336/1970 (recante *“Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati”*), previo accertamento della circostanza che nei suoi confronti *non è stato correttamente applicato, al momento del collocamento a riposo, il beneficio di cui all'art. 2 L. 336/70.*

La disposizione invocata prevede che *Ai dipendenti indicati all'articolo 1, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza, tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o, se più favorevole, un aumento periodico per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia e in internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti, in prigionia e in internamento. Ai dipendenti indicati nel precedente comma, a loro richiesta o a richiesta degli eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, anziché l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, previsti dallo stesso precedente comma, va conferita la qualifica o classe di stipendio paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta.*

L'art. 7 della legge n. 585 del 1971 dispone che: *I figli degli invalidi di*

1^a categoria, con o senza assegno di superinvalidità, sono equiparati

agli orfani di guerra anche se lo stato di figlio sia stato conseguito

posteriormente all'evento invalidante.

1.1. Ebbene, non è controversa tra le parti la qualità soggettiva del ricorrente di equiparato agli orfani di guerra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. 585/1971; la *res litigiosa* si incentra piuttosto sulla corretta liquidazione dei benefici previsti nella disposizione prima citata.

1.2. Sennonché, parte resistente allega e documenta in maniera doviziosa di avere applicato i benefici richiesti a favore del ricorrente in sede di liquidazione del trattamento pensionistico, esponendo in dettaglio i calcoli effettuati e la conseguente quantificazione del trattamento pensionistico, alla stregua dei parametri trasmessi dal datore di lavoro (nota prot. n. 0091402 del 27.09.2019) e secondo le indicazioni contenute nella circolare regionale circolare 15036 del 30 maggio 2002 concernente l'applicazione dei benefici previsti dalla citata legge 336/70.

Segnatamente, nel prospetto prodotto in giudizio dal Fondo (scheda allegata al DDS 165 del 25.1.2022, già allegata sub 5 alla produzione documentale di parte ricorrente) e nelle relative deduzioni della difesa, non specificatamente contestate da parte ricorrente in relazione alle quantificazioni e ai parametri applicati, è rappresentato che la prima quota di pensione ammonta complessivamente a euro 27.298,66 euro (calcolata su 20 anni e 11 mesi di anzianità di servizio dal 6.11.1990 al 31.12.2003), quota rideterminata in 23.391,10 euro ai sensi dell'art. 52, c. 1, della l.r. 9/2015, e che la c.d. II quota ammonta complessivamente

pari a euro 11.776,94 (calcolata su 19 anni di anzianità dal 1.1.2004 al 1.8.2020, comprensivi di 2 anni, 5 mesi e 19 giorni di maggiorazione ex lege 284/77) per un totale del trattamento pari a euro 35.168,04 (importo dovuto in quanto inferiore all'85% della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni); il Fondo allega col supporto della citata documentazione che gli scatti richiesti dal ricorrente quale beneficio ex lege 336/70 sono stati applicati all'ultima retribuzioni per un totale di euro 331,99 che moltiplicati per il numero di mensilità hanno comportato un aumento della retribuzione media pari a euro 3.983,88 per un totale di euro 42.232,97 (conseguentemente l'85% è pari a euro 35.813,03 come chiaramente indicato nella predetta scheda). Sempre nello schema di calcolo allegato si indica, inoltre, in euro 56,82 mensili i benefici ex lege n. 336/70 accanto alla quantificazione della II quota contributiva, pari complessivamente a euro 11.776,94, ossia 11.720,12 + 56,82 di benefici ex lege 336/70 (più nel dettaglio: 293.771,42, quale totale del montante contributivo, moltiplicato per il coefficiente di trasformazione pari al 4,3220%: $13 \times 12 = 11.720,12 + 56,82$ quale beneficio ex lege 336/70 = 11.776,94), dimostrando pertanto l'applicazione del beneficio.

Di contro, parte ricorrente si è limitata a lamentare, genericamente già in ricorso, che *nel calcolo pensionistico non erano stati calcolati correttamente gli scatti spettanti ai sensi dei benefici spettanti ai sensi degli art. 1 e 2 della L. 336/70* senza però indicare, neppure dopo la puntuale illustrazione delle somme liquidate e dei calcoli effettuati dal Fondo Pensione (accompagnati da dettagliata documentazione), la

postulata erroneità della quantificazione, salvo fare un altrettanto generico riferimento alla parte contributiva della pensione; neppure a tal riguardo indica, però, l'impatto del beneficio preteso rispetto al calcolo effettuato dall'ente, né l'ammontare preteso e la misura del trattamento che ritiene dovuto rispetto a quanto già liquidato.

1.3. Occorre rammentare (ex plurimis, cfr. C. conti, Sez. Giur. d'Appello per la Regione siciliana, n. 85/A/2017) che, in base all'art. 2697, I co., del c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; la conseguenza pratica della applicazione di tale principio sul piano processuale è che *“onus probandi incumbit ei qui dicit”* e *“actore non probante reus absolvitur”*; il secondo comma dell'art. 2697 del c.c. poi individua esattamente l'onere probatorio del convenuto precisando che *“Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”*; la conseguenza pratica della applicazione di tale principio sul piano processuale è che *“reus in excipiendo fit actor”*, ossia sul convenuto, in fase di eccezione, grava lo stesso onere probatorio dell'attore in fase di azione con tutte le conseguenze processuali che ne derivano nell'ipotesi di lacune probatorie; infine, il mancato assolvimento dell'onere della prova comporta per la parte inadempiente la soccombenza processuale sul punto controverso e non provato.

1.4. Tanto precisato, nella fattispecie può ritenersi che l'Istituto previdenziale abbia dimostrato, a mezzo della documentazione prodotta, che, sostanzialmente, al sig. C. è stato corrisposto il beneficio

preteso sul trattamento pensionistico, assolvendo all'onere a suo carico anche in base al principio di c.d. vicinanza della prova; invece, la difesa del ricorrente, come detto, si è limitata ad affermare che la quota contributiva della pensione non sarebbe corretta senza però fornire (o tanto meno documentare) una ricostruzione contabile atta a smentire il calcolo del trattamento pensionistico fornito dal Fondo Pensioni o anche solo indicare l'ammontare preteso, non assolvendo, così, all'onere probatorio precipuamente posto a suo carico, viepiù dopo la documentata allegazione di controparte.

1.5. Per quanto appena esposto, vi è dunque materia per fare applicazione della condivisa linea esegetica maturata presso il locale Giudice d'Appello, espressione, a sua volta, del principio dispositivo, temperato da quello di prossimità della prova, immanente al processo pensionistico innanzi a questa Corte - secondo cui *“chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”* (C. conti, Sez. Giur. d'Appello per la Regione siciliana, n. 85/A/2017 supra cit.).

Vero è che, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova ad opera del ricorrente circa i fatti costitutivi del diritto azionato, non può non essere valorizzato anche l'atteggiamento extra-processuale e processuale della parte intimata; ciò che, peraltro, è ampiamente sotteso a numerosi istituti del rito pensionistico pubblico specie in funzione del riequilibrio di potenziali asimmetrie di poteri sussistenti fra le diverse (pubblica e privata) parti processuali (oltre ai richiamati artt. 153 co. 3 e 154 co. 3, cfr. altresì, art. 156 co. 3, 164 co. 10 e 165 co. 2 del c.g.c.),

ma come appena riferito, a fronte della dettagliata illustrazione da parte del Fondo Pensione dei criteri di applicazione dei benefici pretesi dal ricorrente e dei calcoli utilizzati in sede amministrativa per determinare il trattamento pensionistico, parte ricorrente, sin dall'inizio, non ha saputo indicare quale dovrebbe essere la *corretta* liquidazione della pensione e in che misura l'applicazione dei suddetti benefici determinerebbe, in ipotesi, un più favorevole trattamento pensionistico rispetto alla misura indicata dal Fondo Pensioni.

1.6. In sostanza, dunque, l'insufficiente allegazione – viepiù a fronte della prova offerta dal Fondo Pensioni circa il computo del beneficio preteso - degli elementi necessari per addivenire ad una compiuta disamina della posizione pensionistica del ricorrente in ordine al presunto pregiudizio subito in sede di liquidazione del trattamento pensionistico preclude a questo Giudice di accogliere il ricorso, non potendosi sanare detta obiettiva carenza con l'esercizio, da parte del giudice, del potere, di cui all'articolo 421 c.p.c., di ammettere d'ufficio mezzi istruttori: *“una simile attività, infatti, non sarebbe volta a sopperire ad oggettive e non imputabili difficoltà delle stesse parti ad acquisire elementi probatori a sostegno della domanda, finalità per il perseguimento della quale quel potere è stato conferito (cfr. Cass. Sez. L. n.6732/1986; n.4402/1987), ma finirebbe per porsi in frontale contrasto con il fondamentale principio dispositivo di cui agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. e, in definitiva, pregiudicherebbe la posizione di terzietà dell'organo decidente minando alle fondamenta le garanzie del giusto processo”* (ex multis, cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, n. 678

del 24 febbraio 2011).

Né, d'altra parte e a maggior ragione, questo Giudice potrebbe emettere una sentenza contenente una mera enunciazione giuridica astratta, del tutto avulsa rispetto alla precisa posizione del ricorrente, viepiù a fronte di una dettagliata ricostruzione del calcolo del beneficio utile ai fini pensionistici, e dell'applicazione che ne scaturisce, effettuata dal Fondo Pensioni e non adeguatamente contrastata dal medesimo ricorrente.

2. In ragione dell'assoluta novità del caso controverso e considerato che la risposta reiettiva fornita dal Fondo Pensioni in sede amministrativa all'istanza del pensionato non è stata sufficientemente circostanziata, si ritiene sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica quale giudice per le pensioni, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023.

Il Giudice

Gioacchino Alessandro

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 5 gennaio 2024

Pubblicata l'8 gennaio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL GIUDICE

dott. Gioacchino Alessandro

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento

omettere le generalità e gli altri dati identificativi di C.A. c.f. OMISSIS, nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 8 gennaio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

